

COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 14/06/2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27/09/2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 10/10/2019

I N D I C E

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	Polizia Mortuaria nel Comune	6
2	Responsabilità	6
3	Servizi gratuiti e a pagamento	6
4	Facoltà di disporre della salma, dei funerali, di epigrafi	7
5	Atti a disposizione del pubblico	7

TITOLO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
6	Deposito di osservazione ed obitori	8
7	Osservazioni di cadaveri presso abitazioni privati	8

TITOLO III - FERETRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
8	Deposizione della salma nel feretro	9
9	Verifica chiusura feretri	9
10	Feretri per l'inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	9

TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
11	Trasporto di salme	11
12	Trasporto di cadavere	11
13	Orario dei trasporti funebri	11
14	Modalità dei trasporti	12
15	Percorsi dei trasporti funebri	12
16	Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito	13
17	Trasporti particolari	13
18	Trasporto di salme accidentate	13
19	Morti per malattie infettive – diffusive o radioattivi	13
20	Trasporto da e per altri comuni	14
21	Trasporto dall'estero e per l'estero	14
22	Trasporto di ceneri e di resti mortali	14

TITOLO V - CIMITERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
23	Elenco cimiteri	16
24	Disposizioni generali	16
25	Ammissione nel cimitero	17
26	Piano Regolatore Cimiteriale	17
27	Soppressione del Cimitero	18

TITOLO VI - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
28	Sepulture comuni per inumazione	
29	Sepulture private	
30	Tumulazione provvisorie	
31	Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	

TITOLO VII - CREMAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
32	Crematorio	
33	Richiesta della cremazione	
34	Urne cinerari	
35	Dispersione delle ceneri	
36	Affidamento dell'urna cinerariA	
37	Autorizzazione alla sepoltura di urne	
38	Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate e dopo 20 anni per le salme tumulate	

TITOLO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
39	Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	
40	Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	
41	Determinazione del grado di mineralizzazione delle salme	

42	Operazioni vietate - denuncia	
43	Verbale di avvenuta esumazione o estumulazione	
44	Oggetti da recuperare	
45	Disponibilità dei materiali	

TITOLO IX - SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
46	Richiesta di concessione	
47	Richiesta di concessione in manufatti in corso di costruzione	
48	Oggetto della concessione	
49	Modalità di concessione	
50	Durata della concessione	
51	Scadenza della concessione	
52	Rinnovo della concessione	
53	Revoca per pubblica utilità	
54	Collocazione di resti mortali in loculi	
55	Sistemazione del loculo o della celletta ossario	
56	Manutenzione del loculo o della celletta ossario	
57	Decadenza della sepoltura privata individuale	
58	Rinuncia di sepoltura privata individuale	
59	Rinuncia di concessione di loculi perpetui	
60	Rinuncia di concessione di loculi a scadenza	

TITOLO X - TOMBE DI FAMIGLIA O DI COLLETTIVITA'

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
61	Definizione	
62	Durata della concessione	
63	Modalità di concessione	
64	Parere della Commissione Edilizia su progetti di costruzione	
65	Progetto - Costruzione - Termini - Limiti	
66	Divisione - Subentri	
67	Indicazione del referente	
68	Doveri in ordine alla manutenzione	
69	Altri obblighi del concessionario	
70	Aventi diritto	
71	Ammissione in sepoltura di famiglia o di collettività	
72	Collocazione di resti mortali in loculi	
73	Esumazioni ed estumulazioni	
74	Rinuncia a favore del comune	
75	Decadenza	
76	Sepulture di famiglia o di collettività anteriore al 10/02/1976	
77	Fascicoli per le sepulture	

TITOLO XI - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
78	Orario	
79	Divieto di ingresso	
80	Circolazione di veicoli	
81	Riti religiosi	
82	Divieti speciali	

TITOLO XII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
83	Attività cimiteriale	
84	Ufficio Cimiteri ed Ufficio Tecnico - Compiti	
85	Responsabile del servizio di custodia dei cimiteri	
86	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	
87	Estensione di compiti ed obblighi alla ditta affidataria	

TITOLO XIII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
88	Accesso al cimitero	
89	Responsabilità - Deposito cauzionale	
90	Recinzione aree - materiale di scavo	
91	Introduzione e deposito di materiali	
92	Orario di lavoro	
93	Sospensione dei lavori	
94	Vigilanza - collaudo	

TITOLO XIV - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
95	Funzioni - Licenza	
96	Divieti	

TITOLO XV - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
97	Efficacia delle disposizioni del regolamento	
98	Concessioni pregresse	
99	Sepulture private a tumulazioni pregresse	
100	Sepulture di cittadini benemeriti già esistenti	
101	Prevalenza della volontà dei familiari dei "benemeriti"	
102	Decorrenza	
103	Imposta di bollo	
104	Servizio lampade votive	
105	Norme finali	

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

1 - La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2 - Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate **dal Responsabile di Settore ad eccezione di quelle la cui competenza fa capo al Sindaco**, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

Art. 2 - Responsabilità

1 - Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2 - Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi Gratuiti e a pagamento

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2 - Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica,
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri,
- c) il recupero delle salme accidentate,
- d) la deposizione di ossa nell'ossario comune e la dispersione di ceneri nel cinerario comune,
- f) il feretro ed il relativo servizio funebre per le salme di persone:

1 - sconosciute,

2 - conosciute, per cui non è possibile reperire familiari nei gradi di parentela e affinità riconosciuti dal Codice Civile,

3 - quando i familiari non risultino in grado, di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

4 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nella forma e nel modo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

5 - La fornitura gratuita di feretro, nei casi di cui al precedente comma 2° lettera f) punto 3, viene effettuata dal Comune, previa dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno, accertata dal Responsabile di settore competente, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, dal Servizio Assistenza Sociale dell'Ente stesso.

6 - In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2° comma lettera f) punti 1 - 2, il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari, individuati in data successiva al servizio funebre.

7 - In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.

Art. 4 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

1 - Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, convivente di fatto (dimostrabile anagraficamente) figli, genitori, e quindi altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti; il coniuge - passato in seconde nozze - decade da tale priorità.

2 - Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni o estumulazioni, per trasferimenti, per allaccio e disdetta lampade votive.

3 - I familiari richiedenti le operazioni di cui ai commi precedenti, agiscono sotto la propria responsabilità ed in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni, potranno incorrere nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e da qualsiasi azione rivendicativa nei suoi confronti.

Eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte tra i medesimi direttamente avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorsi tra gli stessi.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1- Presso l'Ufficio Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285,
- b) copia del presente Regolamento Comunale,
- c) copia della planimetria dei Cimiteri in scala 1:500 ai sensi dell'art. 54 del citato D.P.R.,
- d) copia del Piano Regolatore Cimiteriale quando adottato dall'Ente,
- e) l'orario di apertura e di chiusura dei Cimiteri,
- f) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie,
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno,
- h) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca,
- i) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.

TITOLO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1 - Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei Cimiteri nei casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.

2 - L'ammissione in tali locali, è autorizzata dal **Responsabile di Settore** ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3 - Nel deposito di osservazione è, di regola, vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 7 - Osservazioni di cadaveri presso abitazioni private

1 - Ad esclusione dei casi speciali previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, i cadaveri per il periodo di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della famiglia od ai conviventi, i quali dovranno usare tutte le precauzioni possibili, affinché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

2 - Nei confronti dei cadaveri deceduti per malattia infettiva-diffusiva o portatori di radioattività, dovranno essere adottate tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dal Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

TITOLO III - FERETRI

Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro

1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 10; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo;

2 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola; se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere sarà trattato secondo le disposizioni del medico necroscopo dell'Azienda Sanitaria; se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta dal personale addetto al trasporto che verifica anche l'identità del cadavere.

Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporti ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo d'intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate per scadenza della concessione, potranno essere inumati, anche se non corrispondono alle indicazioni soprariportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 19.09.1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune e Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto

5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2 - Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

3 - Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

4 - Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5 - Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

6 - E' consentita l'applicazione delle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

7 - Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, le generalità della salma contenuta nonché le date di nascita e di morte; per gli sconosciuti la piastrina conterrà soltanto la data di morte ed eventuali altri dati certi.

TITOLO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - Trasporti di salme

1 - Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

2 - In caso di decesso in abitazione inadatte oppure su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata presso l'obitorio, il servizio mortuario delle strutture ospedaliere di ogni tipo o presso le strutture di commiato.

3 - La certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, costituisce titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga sul territorio della regione Emilia Romagna.

4 - L'originale del certificato suddetto deve essere consegnato al comune in cui è avvenuto il decesso.

5 - Il trasporto della salma deve essere effettuato da impresa in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 19/2004 e secondo le disposizioni nazionali e regionali emanate in materia.

Art. 12 – Trasporto di cadaveri

1 – Per cadavere si intende la salma dopo l'accertamento di morte eseguito ai termini ai sensi di legge.

2 – Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze funebri, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, oppure da uno all'altro di questi luoghi.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì ricompresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato per la sepoltura o la cremazione.

L'addetto al trasporto riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio e deve provvedere alle verifiche ed agli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia.

3 – Il trasporto funebre del territorio del Comune é effettuato, in regime di libera concorrenza, da imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 19/2004, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente.

In particolare il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

4 – Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, emanato dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione.

Art. 13 - Orario dei trasporti funebri

1 - Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari antimeridiani e pomeridiani di effettuazione dei trasporti funebri.

2 - I servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica, sabato pomeriggio o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).

3 - Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in orari diversi da quelli stabiliti.

4 - Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o altra persona incaricata dal Sindaco, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

5 - Per tali richieste i familiari e le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004 sono in condizione di parità.

Art. 14 - Modalità di trasporti

1 - I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

2 - L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere; in questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.

3 - Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto almeno dieci minuti prima

dell'orario fissato per la partenza.

4 - In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle; in tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto avvenga in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e garantisca l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.

5 - Nel caso in cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

6 - Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di pubblica assistenza e sicurezza; in ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

7 - Nei casi speciali di concorso di numerose persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o altro incaricato dal Sindaco, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti atti a favorire il regolare svolgimento del corteo.

Art. 15 - Percorsi dei trasporti funebri

1 - I percorsi dei trasporti funebri debbono seguire di regola la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto e da questo al Cimitero oppure dall'abitazione al Cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose, evitando - per quanto possibile - in presenza di strada alternativa, quelle statali e di maggior traffico.

2 - La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

3 - Il Sindaco può, in casi particolari, a richiesta dei familiari, autorizzare, caso per caso, percorsi diversi; qualora il corteo attraversi strade statali o punti pericolosi per la pubblica incolumità, dovrà essere fornito il servizio di vigilanza da parte della Polizia Municipale.

Art. 16 - Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito

1 - Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto e o dei familiari.

2 - In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 3 ore.

Art. 17 - Trasporti particolari

1 - Le Amministrazioni Militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di cadaveri, rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni generali fissate in materia dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 18 - Trasporto di salme accidentate

1 - Il recupero ed il trasporto di salme di persone decedute nella pubblica via per incidenti stradali o altre cause, nonché quelle decedute in luoghi privati, per le quali si è reso necessario

l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, deve essere effettuato - a carico del Comune - ed eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo idoneo, in cui sia impedita la vista all'interno.

2 - I trasferimenti di salme per autopsie, per la consegna agli Istituti di Studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo suddetto.

3 - Ai trasporti suddetti, il Comune può provvedere direttamente oppure mediante convenzioni con enti od imprese, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per garantire l'igiene ed il decoro del servizio stesso.

Art. 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o radioattivi

1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive o sospette tali, il Sindaco di concerto con il medico necroscopo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale prescriverà tutte le misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, al fine di tutelare la salute pubblica.

2 - Durante il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita, dovranno essere adottate tutte le cautele opportune, prescritte dal sanitario suddetto, al fine di evitare eventuali contaminazioni.

3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4 - Per le salme, a cui risulta siano stati somministrati nuclidi radioattivi, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie misure protettive in ordine all'osservazione, al trasporto ed alla destinazione, in modo che venga evitata qualsiasi contaminazione ambientale, anche in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5 - In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa di decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire ogni possibile contagio.

Art. 20 - Trasporto da e per altri Comuni

1 - Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal soggetto comunale individuato dalla normativa vigente in materia, con apposito provvedimento, a seguito di domanda di parte interessata.

2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3 - Al decreto deve essere allegata la documentazione prevista dalle direttive regionali emanate in materia.

4 - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune di destinazione, nonché ai Comuni intermedi, quando la sosta in essi sia richiesta per tributare onoranze funebri.

5 - Per il trasporto da comune a comune nell'ambito della Regione Emilia - Romagna devono essere applicate le procedure particolari previste dall'art. 10 - comma 10 - della Legge Regionale n. 19/2004.

6 - Le salme provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove il Responsabile del Servizio di Custodia accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità e la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

7 - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura sono autorizzati con un unico provvedimento emanato dal Comune di decesso.

Art. 21 - Trasporti dall'estero e per l'estero

1 - Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 o di Stati non aderenti alla stessa.

2 - Nel primo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, mentre nel secondo si osserveranno quelle di cui agli artt. 28 e 29 del suddetto regolamento nazionale.

3 - In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 25 del citato decreto.

4 - Il rilascio della suddetta documentazione compete al comune in cui è avvenuto il decesso- La certificazione di corretto di cui all'art. 29 - comma 1 - lettera B) del D.P.R. n. 285/1990 è sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante, tra l'altro, l'idoneità del feretro in relazione al tipo di trasporto da effettuare.

Art. 22 - Trasporto di ceneri e di resti mortali

1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune con le stesse modalità previste per il trasporto di cadavere.

2 - Non è soggetto alle medesime precauzioni igieniche previste per il trasporto di cadaveri ed all'impiego di auto funebri.

3 - Sui contenitori dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di morte; inoltre le caratteristiche e le dimensioni dei contenitori stessi dovranno essere conformi a quanto previsto dalle direttive nazionali e regionali emanate in materia.

TITOLO V - CIMITERI

Art. 23 - Elenco cimiteri

1 - Ai sensi dell'art. 337 del T.U.LL.SS., R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune assicura il servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- 1 - cimitero di Fontanellato capoluogo
- 2 - cimitero della frazione di Casalbarbato

2 - Al Responsabile di Settore competono i provvedimenti relativi alla regolare conservazione e manutenzione dei cimiteri, mentre al Sindaco competono i provvedimenti in materia di ordine pubblico, igiene e sanità.

3 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente con mezzi e personale propri o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi delle norme vigenti.

4 - Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto ai cimiteri.

5 - Il responsabile del servizio a cui appartiene il personale di custodia, sovrintende all'attività del medesimo e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dal presente Regolamento.

In caso di affidamento di tale servizio a terzi, compete al Responsabile del Settore il compito di coordinamento e vigilanza sopraindicato.

6 - Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco, per le materie di sua competenza, i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 24 - Disposizioni generali

1 - Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, alle inumazioni di urne cinerari ed alla dispersione delle ceneri, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 39.

2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dal R.R. 23.05.2006 n. 4.

3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate alle sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli artt. 90 e seguenti del D.P.R. e dell'art. 4 del Regolamento sopracitati.

4 - Apposito Piano Cimiteriale Comunale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.

5 - Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento di salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniera. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

6 - In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

7 - Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni. Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria), è possibile concedere in via onerosa ai richiedenti l'area per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile.

Art. 25 - Ammissione nel Cimitero

1 - Nei cimiteri comunali, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti le salme ed i resti mortali:

- a) delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) delle persone morte fuori dal comune, aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tombe di famiglia, di collettività o destinatari di concessione di loculo nei

- cimiteri del comune,
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285,
e) delle persone nate nel comune di Fontanellato,
f) delle persone che sono state residenti nel corso della loro vita nel comune, ovunque abbiano la residenza al momento del decesso,
g) delle persone aventi coniuge, convivente di fatto (dimostrabile anagraficamente) o parenti entro il 3° grado già sepolte nel cimitero del Comune.

Art. 26 - Piano Regolatore Cimiteriale

1 - Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un Piano Cimiteriale Comunale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

2 - Il piano di cui al comma precedente è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

3 - Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 139 del D.P.R. n. 267/2000.

4 - Nell'elaborazione del piano, si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità del proprio territorio sulla base dell'ultimo decennio;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per tipo di sepoltura in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, ecc.:
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

5 - Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione comune,
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi)
- d) tumulazioni per famiglie o collettività (cappelle gentilizie di famiglia),
- e) cellette ossario,
- f) ossario comune,
- g) cinerario comune,
- h) area per la dispersione delle ceneri.

6 - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

7 - Il Comune è tenuto, periodicamente nel rispetto dei termini stabiliti dal 1° comma del presente articolo, a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 27 - Soppressione del cimitero

1 - I cimiteri che risultino nelle condizioni previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria possono essere soppressi solo per ragioni di dimostrata necessità.

2 - Il provvedimento è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere del Responsabile dell'Ufficio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

3 - Le concessioni di sepolture private si estinguono ed i rispettivi concessionari acquisiscono i diritti previsti dagli artt. 98 - 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; per le concessioni di aree senza opere e senza salme o resti mortali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 74 del presente regolamento.

4 - Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, deve essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo accuratamente tutti i resti e le ossa rinvenute che devono essere depositati nell'ossario comune di altro cimitero in attività e quindi destinato ad altro uso.

Durante questo periodo l'Amministrazione Comunale deve curarne la vigilanza e la decorosa manutenzione.

TITOLO VI – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 28 - Sepolture comuni per inumazione

1 - Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34; le stesse sono assegnate, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. **Le sepolture private indicate nell'art. 29 comma d) del presente regolamento possono avere una durata massima di 20 anni. Sia le sepolture comuni che quelle private sono soggette al pagamento di un canone di concessione. Le sepolture per inumazione decennale sono gratuite in campi comuni nel caso di cadavere di persona sconosciuta o in stato di indigenza, riconosciuto ai sensi del precedente art. 3.**

2 - Le modalità di individuazione e assegnazione della fossa sono quelle stabilite dall'art. 69 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le dimensioni delle fosse per inumazione sono quelle stabilite dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria sia Nazionale che Regionale e la copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

3 - La richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione in campo comune deve essere presentata da familiare avente diritto individuato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

4 - Le sepolture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblica utilità con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione equivalente per la durata fissata dal presente regolamento.

5 - Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, l'indicazione del nominativo del defunto, della sua data di nascita e di morte.

6 - E' consentita, previa richiesta di parte interessata, individuata a norma dell'art. 4 del presente regolamento, la collocazione, in sostituzione dei cippi, di lapidi, croci, copritomba di materiale resistente agli agenti atmosferici e posti in modo tale da non oltrepassare la superficie massima della fossa stessa.

Ogni lapide o croce dovrà essere posta sul lato a monte della fossa, fissata con apposito basamento in muratura che la renda stabile e non potrà superare l'altezza di cm. 120 dal piano di campagna, mentre la parte restante del copritomba non dovrà superare l'altezza di cm. 25 dal piano di campagna; in ogni caso non dovranno necessariamente superare dimensioni tali da arrecare intralcio al pubblico passaggio o danneggiare le fosse adiacenti.

Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto oltre alle rituali espressioni brevi ed essere compilate in lingua italiana (sono permesse citazioni in latino, ebraico o in lingua straniera, purchè la relativa traduzione sia comunicata ed autorizzata dall'ufficio di Polizia Mortuaria).

7 - L'installazione di tali lapidi, monumenti, copritomba, ecc., la loro manutenzione per la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.

8 - Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, croci, vaschette portafiori, lumi votivi o caratteri delle epigrafi, come pure per l'installazione dei suddetti elementi.

9 - In caso di completo abbandono per incuria o morte dei soggetti tenutevi, il Responsabile di Settore provvede secondo le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10/9/1990 N. 285, alla rimozione (anche immediata, in caso di pericolo) dei manufatti pericolanti, previa diffida agli interessati, se reperibili; se il richiedente o gli aventi causa non risultassero reperibili, la diffida s'intende effettuata mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, all'ingresso del cimitero e posizionamento di una palina-avviso sulla tomba stessa per 30 giorni consecutivi.

Il Comune ha facoltà di rivalsa nei loro confronti per le spese di rimozione sostenute.

Art. 29 - Sepulture private

1 - Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi);
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
- c) nell'uso temporaneo di cellette-ossario per la raccolta **di ceneri** o dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione;
- d) nell'uso temporaneo di fosse per inumazione.**

2 - Per la regolamentazione delle sepolture di cui al comma precedente punti a), c) **e d)** si rinvia al TITOLO IX, mentre per quella relativa al punto b) si rinvia al TITOLO X del presente regolamento.

Art. 30 - Tumulazioni provvisorie

1 - Il Responsabile di Settore, previa richiesta di parte interessata, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette-ossario od urne cinerarie nei seguenti casi:

- a) quando siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune e non ancora disponibili;
- b) quando i feretri, le cassette-ossario o le urne cinerarie hanno diritto di sepoltura in tumulazioni per famiglie o collettività, per cui è già stata richiesta la concessione di un'area di terreno;
- c) quando si tratti di estumulazione provvisoria per eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di opere a cui è tenuta l'Amministrazione Comunale;

2 - E' ammessa la tumulazione provvisoria anche in tombe di famiglia, edicole, monumenti costruiti da privati e appartenenti agli stessi.

3 - L'occupazione provvisoria prevista nei commi precedenti, non può avere una durata superiore a dodici mesi o comunque superiore a quella impiegata dal Comune per la costruzione di nuovi avelli o dal privato per l'ultimazione della tomba di famiglia o collettività.

4 - Nei casi di cui alle lettere a) b) del 1° comma del presente articolo, è dovuto il solo pagamento della tariffa per la tumulazione nella sepoltura provvisoria.

5 - Nulla è dovuto nei casi in cui alla lettera c).

6 - L'Amministrazione Comunale è estranea al rapporto che nasce tra le parti in relazione alla tumulazione provvisoria ed è esente da qualsiasi rivendicazione e responsabilità.

7- Non si applica nel caso di tumulazione provvisoria, la procedura di decadenza, per mancata applicazione della lapide di cui agli artt. 57 del presente regolamento.

Tuttavia è fatto obbligo ai concessionari di apporre un decoroso cartello, in materiale adeguato, contenente le generalità del defunto nonché la data di morte.

8 - Qualora alla scadenza della tumulazione provvisoria, l'interessato non provveda alla

sistemazione definitiva, il Responsabile di Settore, previa diffida, provvederà d'ufficio al trasferimento del feretro nel campo, delle cellette-ossario nell'ossario o delle urne nel cinerario comuni.

9. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rivalsa sugli interessati per gli oneri sostenuti per tale operazione.

Art. 31 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1 - L'Amministrazione Comunale, ha facoltà di disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati all'inumazione o alla tumulazione di salme, cenere o resti mortali di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno, per servizi resi alla comunità o alla Patria.

TITOLO VII - CREMAZIONE

Art. 32 - Crematorio

1 - Il Comune di Fontanellato, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti funzionanti dei Comuni vicini.

2 - La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso.

Art. 33 - Richiesta della cremazione

1 - L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della Legge 30/03/2001 n. 130.

2 - L'Ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare che la richiesta di cremazione sia effettuata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dal paragrafo n. 14 della Circolare n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità, nonché di quanto previsto nella Circolare n. 10 del 31-07-1998 del Ministero della Sanità.

In particolare accerterà l'esistenza di:

- a) documentazione in cui sia stata espressa la volontà della cremazione (disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata fatto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile, dichiarazione di iscrizione ad associazione di cremazione riconosciuta convalidata dal Presidente della stessa);
- b) certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- c) nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte sospetta o improvvisa.

Articolo 34 - Urne cinerarie

1.- Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2.- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo o celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in loculi appartenenti a

privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei loculi.

4.- Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere oggetto di nuova richiesta di autorizzazione.

5.- Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 35 - Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano cimiteriale comunale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune.

Articolo 36 - Affidamento dell'urna cineraria

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 37 - Autorizzazione alla sepoltura di urne

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 38 – Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate e dopo 20 anni per le salme tumulate

La cremazione di cadaveri estumulati o esumati può essere eseguita secondo le modalità della L.R. 19/2004 – art. 11- p.5.

1.- 1.- Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune e presso il cimitero, di uno specifico avviso per la durata di 60 giorni consecutivi.

3.- A questo fine, il responsabile dei servizi provvedere a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

TITOLO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1 - Sono considerate esumazioni ordinarie:

- a) quelle eseguite alla scadenza di 10 anni dalla data di inumazione, se la sepoltura è avvenuta in campo comune,
- b) quelle relative a salme sepolte per un periodo di tempo superiore ai 10 anni in campo comune,
- c) quelle eseguite alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private con sistema ad inumazione, a condizione che il turno di inumazione stesso sia non inferiore a quello stabilito in via ordinaria a dieci anni.

2 - Sono considerate estumulazioni ordinarie:

- a) quelle eseguite alla scadenza della concessione in sepoltura privata individuale (loculo, celletta-ossario),
- b) quelle relative a salme tumulate in sepoltura privata individuale con concessione perpetua, purché siano decorsi oltre 20 anni dalla data di morte del defunto,
- c) quelle eseguite alla scadenza della concessione in sepolture private di famiglia o di collettività.

3 - Il Responsabile di Settore regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4 - Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio Cimiteri cura la stesura dell'elenco delle sepolture in scadenza nell'anno successivo.

Tale scadenziario sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 60 giorni consecutivi ed esposto all'ingresso dei cimiteri in occasione della Ricorrenza dei defunti dell'anno in corso.

Sui campi e nei gruppi di loculi o cellette in scadenza, almeno due mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza.

Il disinteresse dei familiari è da valere come assenso alle operazioni di esumazione ed estumulazione.

5 - I familiari che intendono assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono segnalare all'Ufficio Comunale addetto al servizio, un indirizzo utile al loro reperimento; in mancanza di tale comunicazione, il Comune resta sollevato da ogni azione rivendicativa.

6 - Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, nonché quelle straordinarie, non disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono soggette ad un diritto fisso stabilito dall'Amministrazione Comunale; **sono gratuite se i risultanti resti mortali completamente scheletrizzati vengono depositati nell'ossario comune.**

7 - In caso di esumazione ordinaria, se è completato il processo di scheletrizzazione della salma, le ossa raccolte dovranno essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta da parte dei familiari aventi diritto di collocamento in sepoltura privata (loculo, celletta-ossario, tomba di famiglia o collettività), previa raccolta in cassette di zinco a norma del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

8 - In caso di esumazione ordinaria, qualora la salma non sia in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che non sia stata richiesta dai familiari aventi diritto una disposizione diversa, essa potrà:

- a) permanere nella stessa fossa originaria di inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti);
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare, è consentito aggiungere direttamente sugli stessi e/o

nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, nè inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di inumazione viene stabilito in:

- 1) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti,
- 2) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.

9 - In caso di estumulazione ordinaria, se è completato il processo di scheletrizzazione della salma, le ossa raccolte dovranno essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta da parte dei familiari aventi diritto di collocamento in sepoltura privata (loculo, celletta-ossario, tomba di famiglia o collettività, previa raccolta in cassette di zinco a norma del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

10 - In caso di estumulazione ordinaria, qualora non sia completato il processo di scheletrizzazione della salma, è consentito:

a) a richiesta degli interessati, il Responsabile di Settore può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro nel medesimo avello o in altra sepoltura, previa idonea sistemazione e rifasciatura del feretro a norma di legge; in tal caso, gli eventuali diritti di muratura del loculo, nonché le spese inerenti alla sistemazione del feretro stesso sono interamente a carico dei richiedenti;

b) se l'estumulazione è effettuata dopo venti anni dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione della cassa originaria con contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze biodegradabili indicate al comma 9 del presente articolo; il periodo di inumazione può essere abbreviato a norma del 3° comma dell'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 al termine minimo di cinque anni;

c) se l'estumulazione è effettuata prima di venti anni dalla tumulazione, la salma deve essere inumata seguendo la procedura prevista dal precedente punto b) fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni.

d) sottoporre i resti mortali a cremazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

1 - Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate nell'articolo precedente; esse possono essere eseguite:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria,
- b) su autorizzazione del Responsabile di Settore, a richiesta dei familiari aventi diritto a norma dell'art. 4 del presente regolamento.

2 - Le salme esumate o estumulate per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono trasportate alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

E' vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salvo le diverse disposizioni che l'Autorità stessa riterrà di impartire.

3 - Le esumazioni straordinarie di cui al 1° comma punto b) possono avvenire per trasferimento della salma ad altra sepoltura dello stesso, o di altro cimitero, per cremazione.

L'esumazione deve essere eseguita dagli incaricati al servizio coordinati del Responsabile del Servizio di Custodia dei Cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento.

4 - Le estumulazioni straordinarie di cui al 1° comma punto b) per trasporto della salma in altra sede, vengono autorizzate dal Responsabile di Settore in qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che l'Autorità Sanitaria constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può avere luogo senza pregiudizio per la salute pubblica.

5 - Qualora il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri, ossia il necroforo, constati la necessità di provvedere ad interventi di sanificazione per inconvenienti igienico-sanitari, verificatisi sia in sepolture private individuali che in tombe di famiglia e/o collettività, dovrà darne immediata comunicazione al Sindaco, che disporrà - attraverso l'emissione di apposito provvedimento - l'estumulazione straordinaria ed il compimento di tutte le operazioni necessarie di bonifica della sepoltura, al fine di ricollocarvi il feretro.
Tutte le spese relative al risanamento igienico-sanitario - compreso l'eventuale rifascio - saranno a totale carico dei familiari del defunto.

Art. 41 - Determinazione del grado di scheletrizzazione delle salme

1 - Il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri, coadiuvato dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, ha il compito di constatare il grado di scheletrizzazione delle salme.

2 - E' "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero:
- per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione;
- per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere delle concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di *corificazione*.

Art. 42 - Operazioni vietate - Denuncia

1 - E' vietato in ogni caso, eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

2 - Chiunque venga a conoscenza di fatti in materia, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri, il quale provvederà a fare denuncia alle Autorità competenti come stabilito dall'art. 87 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 43 - Verbale di avvenuta esumazione o estumulazione

1 - Per ogni esumazione o estumulazione, sia essa ordinaria o straordinaria, deve essere redatto dal Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri un processo verbale in duplice copia, controfirmato dall'Autorità Sanitaria o da suo incaricato, se l'operazione ha luogo in sua presenza.

2 - Una copia del suddetto verbale dovrà essere depositata all'Ufficio Cimiteri del Comune, mentre l'altra dovrà essere conservata dal Responsabile stesso.

Art. 44 - Oggetti da recuperare

1 - I familiari, che ritengono che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio Cimiteri prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

2 - In caso di mancata richiesta da parte dei familiari e di ritrovamento di tali oggetti e ricordi, essi seguono i resti della salma, se questi vengono conservati in sepoltura privata.

3 - Se i resti mortali vengono depositati nell'ossario generale comunale, gli oggetti e i ricordi rinvenuti vengono consegnati all'Ufficio Cimiteri, il quale provvederà alla loro conservazione per un periodo di tempo pari a dodici mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dall'Amministrazione Comunale ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4 - Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione, da parte del personale incaricato di eseguire l'esumazione o l'estumulazione, di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

Art. 45 - Disponibilità dei materiali

1 - I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli prima dell'inizio dell'operazione.

2 - Se gli interessati non provvedono come previsto dal 1° comma, il Responsabile di Settore li diffida, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a rimuovere tali materiali entro e non oltre il termine di 8 giorni.

3 - Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere, se riutilizzabili, restano disponibili al Comune che può impiegarli in interventi di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti alienarli.

Se i materiali e le opere non risultano in buono stato di conservazione per cui si rende necessario lo smaltimento degli stessi quali rifiuti speciali, il Comune ha facoltà di rivalsa sugli aventi diritto.

5 - Il Responsabile di Settore può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di sepoltura o cambiamento della stessa di parenti entro il 6° grado o di affini entro il 2°, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6 - Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO IX - SEPOLTURE PRIVATE - INDIVIDUALI

Art. 46 - Richiesta di concessione

1 - Chiunque intenda ottenere la concessione di sepoltura privata deve presentare domanda al Responsabile del Servizio Cimiteri, indicando il cimitero, il tipo richiesto e la persona per cui viene riservata.

2 - La domanda comporta, di diritto, la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria e stabilite nel presente regolamento, anche se non sono espressamente richiamate nell'atto di concessione.

Art. 47 - Richiesta di concessione in manufatti in corso di costruzione

1 - Per la concessione di sepoltura privata individuale in manufatti cimiteriali la cui costruzione è prevista nel programma annuale delle opere pubbliche, è data facoltà all'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento, di permettere le prenotazioni delle concessioni suddette.

Art. 48 - Oggetto della concessione

1 - La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate alle lettere a), c) e d) dell'art. 29 del presente regolamento.

2 - Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime demaniale e lascia integro il diritto di proprietà del Comune.

3 - Questo diritto non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos" o per disposizioni testamentarie.

4 - La concessione, comprensiva dell'apposizione del marmo di chiusura, è a titolo oneroso e quindi subordinata al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

5 - La concessione deve risultare da regolare atto scritto redatto nella forma della scrittura privata, contenente tutte le indicazioni atte a individuarla, nonché le clausole e le norme che ne regolano il diritto d'uso e implica la tacita accettazione del presente regolamento.

6 - Le spese accessorie, quali diritti di segreteria, bolli, eventuale registrazione, ecc. sono interamente a carico del concessionario.

7 - Il pagamento del canone di concessione e dei diritti fissi sui servizi cimiteriali deve avvenire entro 15 giorni dall'emissione della relativa nota di addebito. In caso di mancato pagamento, verrà avviata la procedura per la riscossione coattiva delle somme dovute.

Art. 49 - Modalità di concessione

~~1 - La sepoltura privata individuale viene concessa, in linea generale, per decesso della persona, cui è destinata.~~

~~2 - In deroga al comma precedente, l'assegnazione può avvenire anche a persone in vita, a partire dal compimento del 75° anno di età.~~

~~3 - In caso di ridotta disponibilità di avelli l'Amministrazione Comunale potrà limitare le concessioni ai soli casi di decesso.~~

1 - La sepoltura privata individuale viene concessa per decesso della persona cui è destinata e, in linea generale, non può essere assegnata a persone in vita.

2 - In deroga al comma precedente, in caso di buona disponibilità di avelli, la Giunta Comunale può deliberare l'apertura delle concessioni anche ai viventi che abbiano compiuto il 75° anno di età, .

3 - La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere in nessun caso oggetto di trasferimento.

4 - L'assegnazione avverrà lasciando libera scelta agli interessati nell'individuazione dei loculi, tra quelli al momento disponibili nelle arcate comunali; sarà consentito il ricorso alle tumulazioni provvisorie solamente nei casi stabiliti dal precedente art. 30.

Art. 50 - Durata della concessione

1 - La sepoltura privata individuale consiste nel diritto d'uso temporaneo delle sepolture indicate all'art. 29 lettere a) per 40 anni, lettera c) per ~~99~~ **50** anni, **lettera d) per massimo 20 anni**, dalla data di stipulazione del relativo atto di concessione in loculi, cellette-ossario o fosse per inumazione predisposti dal Comune.

2 - nel caso di cellette-ossario di cui all'art. 29 lettera c), destinate a contenere ceneri o resti mortali di defunti morti da oltre 40 anni, la durata massima della concessione è di 30 anni.

Art. 51 - Scadenza della concessione o trasferimento

1 - Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella piena disponibilità del loculo o della celletta-ossario e provvede alla liberazione dei resti mortali, nonché al collocamento degli stessi in ossario comune o in campo comune (se non mineralizzati), sempre che il concessionario o agli aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, non richiedano di rinnovare la concessione ai sensi del successivo articolo.

2 - Il Comune rientra altresì nella piena disponibilità del loculo o della celletta-ossario, in caso di estumulazione per trasferimento ad altra sepoltura del defunto al quale è assegnata la concessione.

Art. 52 - Rinnovo della concessione

1 - La concessione relativa a loculo o celletta-ossario per la tumulazione di cui all'art. 29 – lettera a) o lettera c) è rinnovabile alla scadenza, previa richiesta di parte interessata individuata ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, esclusivamente per un ulteriore periodo di anni 10, con pagamento della corrispondente tariffa.

2 - E' consentito alla scadenza di un loculo, in cui è sepolta una salma, deceduta da un periodo di tempo inferiore ai 40 anni, effettuare il rinnovo della concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere tale periodo di tumulazione (40 anni).

Per tale concessione è dovuta una tariffa calcolata ripartendo quella in vigore al momento per quarantesimi e moltiplicandola per gli anni della durata del prolungamento.

Alla nuova scadenza sarà consentito un solo rinnovo decennale alle condizioni di cui al 1° comma.

3 - Per i loculi posti nelle file 6 e 7 è consentito un ulteriore rinnovo della concessione fino a raggiungere i 60 anni dalla morte del defunto.

4- per le salme inumate da almeno 10 anni con sepoltura comune, che non sono titolari di una concessione cimiteriale, è consentita la stipula di una concessione per la permanenza nella fossa per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere i 20 anni dalla data di morte. Il costo è quello di concessione della fossa per anni 10, indipendentemente dal numero di anni di sepoltura.

Art. 53 - Revoca per pubblica utilità

1 - Per cause di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare, in ogni momento, le sepolture a tumulazione individuale accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.

2 - In caso di revoca di avello con diritto di perpetuità verrà concesso gratuitamente, a titolo di indennizzo, non essendo più ammessa la perpetuità:

a) l'uso per anni 99 di una celletta-ossario per la sistemazione definitiva dei resti mortali, se la salma è completamente mineralizzata;

b) l'uso gratuito di un avello, per un periodo di tempo pari a raggiungere 40 anni dalla data di morte della salma occupante,

c) l'inumazione in campo comune per un periodo decennale.

3 - L'Amministrazione Comunale dovrà dare congruo preavviso al concessionario od agli aventi diritto, se reperibili, mediante notifica da effettuarsi almeno 60 giorni prima, indicando la data presunta di traslazione delle salme o dei resti mortali.

In caso di mancata reperibilità di tali familiari, la comunicazione s'intende effettuata mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio del Comune e a quello cimiteriale per 60 giorni, nonché il posizionamento di avviso sulla tomba stessa.

Nel giorno indicato dagli avvisi, le operazioni verranno effettuate anche in assenza del concessionario o degli aventi diritto.

4 - Le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione di cui ai punti 1 e 2 sono interamente a carico dell'Amministrazione Comunale, così come l'eventuale fornitura di

cassette-ossario o le spese eventualmente da sostenersi per la traslazione della salma. Nessun diritto di inumazione, apertura e muratura loculi e cellette è dovuto in questo caso. L'Amministrazione Comunale non fornirà lapidi (ove trattasi di sepoltura sprovvista), ornamenti, epigrafi che restano a carico totale del concessionario o degli aventi diritto.

Art. 54 - Collocazione di resti mortali in loculi

1 - I loculi possono contenere un solo feretro; il diritto alla sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione.

2 - E' consentito a chi ne facesse richiesta, così come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, collocare nei loculi col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie, alle seguenti condizioni:

- a) le cassette-ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza e comunque per un numero massimo di due per ogni loculo;
- b) i resti mortali possono essere inseriti col feretro, purché tra questi vi siano gradi di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2° oppure siano stati conviventi di fatto (dimostrabile anagraficamente);
- c) ogni qualvolta si procederà all'apertura del loculo per l'inserimento dei resti mortali, il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
- d) l'apertura dell'avello dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene e senza pregiudizio per la salute pubblica.

3 - Nelle cellette-ossario di cui all'art. 29 lett. c) è consentito collocare cassette-ossario o urne cinerarie nei limiti della capienza e comunque per un numero massimo di tre per ogni celletta.

Art. 55 - Sistemazione del loculo o della celletta ossario

1 - La sepoltura privata individuale per tumulazione in avelli o cellette ossario è concessa già completa di struttura a cura del Comune, il quale - di norma - la correda anche di lapide. In caso di mancata apposizione della lapide da parte del concessionario entro tre mesi dalla tumulazione, verrà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza del sepolcro di cui all'art. 57 del presente regolamento.

2 - E' vietato applicare alla lapide mensole o davanzali sporgenti.

Ogni elemento ornamentale dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide stessa e non potrà avere, in ogni caso, una sporgenza superiore a cm. 15; non è consentito invadere in ogni modo lo spazio esistente tra le lapidi e tra le cappelle.

E' consentita l'applicazione di fotografie in materiale non disaggregabile dagli agenti atmosferici.

E' facoltà del concessionario applicare alla lapide un portalamпада per illuminazione votiva; in tal caso sarà dovuto il pagamento di un canone annuale.

E' vietato l'impiego, quali portafiori, di oggetti non ritenuti decorosi (barattoli di recupero, vasi rotti, ecc.); il collocamento di piantine, fiori o sempreverdi è consentito, avendo però cura che non superino le altezze previste e che non invadano le tombe, i passaggi ed i manufatti attigui.

E' vietato, per motivi di sicurezza, collocare qualsiasi tipo di oggetto, fiori, piante ornamentali, ecc. nei corridoi e nei davanzali prospicienti le sepolture.

In caso di violazione di dette norme, il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri potrà disporre l'immediata rimozione.

3 - Ogni epigrafe dovrà contenere cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto e le rituali espressioni brevi.

4 - Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, le vaschette portafiori, come pure per l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

5 - Il **Responsabile di Settore, con proprio atto**, può inibire che in determinati cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Art. 56 - Manutenzione del loculo o della celletta-ossario

1 - Il concessionario o gli aventi diritto hanno l'obbligo di mantenere per tutta la durata della concessione in decoroso stato il sepolcro stesso.

2 - La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritiene di prescrivere in quanto indispensabili per motivi di decoro, sicurezza ed igiene, che debbano essere effettuati sulla lapide (anche se fornita dal Comune) e sulle altre parti installate a cura del concessionario.

3 - In difetto di tale dovere, il Responsabile di Settore può, previa diffida, disporre l'immediata rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'art. 57 del presente regolamento.

Art. 57 - Decadenza della sepoltura privata individuale

1 - La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza nei seguenti casi:

- a) quando il concessionario non provvede entro il termine stabilito dall'art. 55 del presente regolamento, alla apposizione della lapide;
- b) quando non viene eseguita la prescritta manutenzione come indicato nell'articolo precedente;
- c) quando venga accertata la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura risulta in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.
- e) quando il loculo non viene occupato alla data del decesso della persona a cui è stata riservata la sepoltura;
- f) quando in caso di perpetuità, la sepoltura risulta in stato di completo abbandono e non è possibile rintracciare gli aventi diritto.

2 - Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza nei casi sopraindicati, il Responsabile di Settore provvede a notificare agli interessati, se reperibili, l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

3 - Copia della diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché all'Albo cimiteriale per 60 giorni, mentre un avviso deve essere collocato sulla tomba.

4 - Decorso 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la decadenza con provvedimento del Responsabile di Settore.

5 - Copia della deliberazione di decadenza verrà conservata agli atti dell'Ufficio Cimiteri, corredata di tutte le ricerche esperite ed ogni altro atto ad essa attinente.

6 - Ai fini della trasparenza negli atti della Pubblica Amministrazione, trova piena applicazione la Legge 07.08.1990 n. 241.

7 - Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'esumazione o all'estumulazione della salma o dei resti mortali.

Le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Nel caso previsto al 1° comma - punto f), si seguirà la procedura prevista dall'art. 39 - 7° comma del presente regolamento.

Le salme che risultino indecomposte, sono trasferite in campo comune con le prescrizioni stabilite dall'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

8 - Il loculo o la celletta-ossario ritorna nella piena disponibilità del Comune, il quale ne può disporre liberamente, secondo le necessità connesse con il servizio cimiteriale.

9 - Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario od agli aventi diritto, in caso di dichiarazione di decadenza.

Art. 58 - Rinuncia di sepoltura privata individuale

1 - La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune.

2 - E' considerata automatica in caso di estumulazione straordinaria per trasferimento della salma o dei resti mortali ad altra sede o altro tipo di sepoltura.

3 - Nel caso di cui al comma precedente, la rinuncia dà diritto ad un rimborso pari a ~~€ 154,94~~ **al 20% della tariffa pagata al momento della concessione**, se il trasferimento avviene entro i dieci anni dal rilascio della concessione.

4 - Per gli altri casi, si demanda la trattazione della materia agli articoli successivi.

Art. 59 - Rinuncia di concessione di loculi perpetui

1 - In caso di rinuncia di avello con diritto di perpetuità già utilizzato, sarà concesso ai familiari, a condizione che siano passati almeno 30 anni dalla data di morte e che la salma sia completamente mineralizzata:

a) di raccogliere i resti mortali in cassetina e di ritumarli in celletta ossario per ~~99 anni~~ **50 anni** con stipulazione di contratto non oneroso;

b) di raccogliere i resti mortali in cassetina, inserendola in loculo già occupato da altro feretro, come previsto dall'art. 49 del presente regolamento, senza il pagamento del relativo sovrapprezzo e degli eventuali diritti di muratura.

Art. 60 - Rinuncia di concessione di loculi a scadenza

1 - La rinuncia di concessione di loculo a scadenza determinata dà diritto al rimborso solo nel caso in cui non sia mai stato occupato da nessuna salma o resti mortali e non si siano verificate le condizioni di cui all'art. 57 - lettera e).

2 - Il rimborso, pari al 50 % della tariffa pagata al momento della concessione a cui il richiedente rinuncia, verrà deliberato con atto del Responsabile di Settore, purché non sia decorso un periodo di tempo superiore ai 20 anni dalla stipulazione del contratto.

TITOLO X - TOMBE DI FAMIGLIA O DI COLLETTIVITA'

Art. 61 - Definizione

1 - Queste sepolture private possono consistere nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività.

2 - Il piano cimiteriale comunale ne determina l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 nonché del Regolamento Regionale 23.05.2006, n. 4 e del presente regolamento.

3 - Le concessioni di cui al primo comma sono a titolo oneroso e sono subordinate al pagamento, prima della stipulazione dell'atto, di una tariffa stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale.

4 - Tutte le spese accessorie (bolli, registrazione, diritti, ecc.) gravano interamente sul concessionario.

Art. 62 - Durata della concessione

1 - La concessione di area per sepoltura di famiglia o di collettività, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2 - Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso; esso può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 63 - Modalità di concessione

1 - La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia avverrà secondo disponibilità e con le modalità stabilite dal piano cimiteriale comunale, quando adottato. L'Amministrazione potrà concedere arcate o loro parti, per tombe di famiglia. La concessione dovrà avvenire solo per file verticali intere.

Le concessioni sono deliberate con provvedimento della Giunta Comunale.

2 - La concessione non può venire fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; è vietata pertanto la cessione del diritto d'uso della sepoltura tra privati.

3 - La concessione può essere fatta anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

4 - La concessione deve risultare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, da contratto da stipularsi per opera del Segretario Comunale; solo con la stipula dell'atto la concessione s'intende perfezionata.

Il contratto deve contenere gli elementi per l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano il diritto d'uso; in particolare deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) il numero dei posti salma realizzabili;
- c) la durata;
- d) il/i concessionario/i o, nel caso di Enti o collettività, il rappresentante legale pro-tempore;
- e) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro individuazione;
- f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
- g) l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- h) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

5 - Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Art. 64 - Parere della Commissione Edilizia su progetti di costruzione

1 - I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione Comunale per l'Edilizia e devono contenere il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

2 - La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati:

- a) esamina gli stessi sotto l'aspetto dei regolamenti nazionali e locali vigenti in materia di edilizia, igiene e polizia mortuaria;
- b) controlla le opere previste dal punto di vista tecnico-architettonico;
- c) cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano decorosi nel rispetto del luogo;
- d) che i materiali da impiegarsi siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione.

Art. 65 - Progetto - Costruzione - Termini - Limiti

1 - La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia o di collettività impegna alla sollecita presentazione del progetto di cui all'articolo precedente ed all'esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non si renda ancora disponibile, il termine di 24 mesi decorrerà dalla data di consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare, il Responsabile del Settore Tecnico può concedere, alla scadenza predetta e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

2 - Il progetto dovrà essere approvato dal Responsabile del Settore Tecnico su conforme parere del medico addetto all'Ufficio Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, sentito quello della Commissione per l'edilizia.

3 - La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Il numero dei loculi che si possono costruire è pari a quello previsto per analoga area, per manufatto e tipologia, costruito dall'Amministrazione Comunale.

4 - La struttura delle opere deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 ed in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas.

5 - Le sepolture private di cui sopra non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

6 - La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'ufficio tecnico comunale, le cui spese gravano sul concessionario oppure non è stato rilasciato dal Direttore dei Lavori il certificato di agibilità o usabilità ai sensi delle norme vigenti in materia edilizia.

7 - Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario che ne risponde in solido con il costruttore e con il direttore dei lavori.

Art. 66 - Divisione - Subentri

1 - In relazione a quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 63 del presente regolamento, due o più concessionari devono comunicare al Comune la divisione dei posti o l'individuazione delle separate quote, per tombe di famiglia relative a concessioni antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

2 - La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3 - I concessionari possono dichiarare, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, la loro

rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto nei confronti dei concessionari residuali.

4 - La divisione, l'individuazione di separate quote e la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Art. 67 - Indicazione del referente

1 - Il titolare di una concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo della sepoltura.
L'ente o la collettività concessionari hanno l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione del rappresentante legale o del suo recapito.

2 - Se più sono i titolari della concessione, questi entro 30 giorni, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla stessa, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvederà il Responsabile di Settore.

3 - In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone aventi titolo, sono tenute a darne comunicazione entro 30 giorni dalla data di morte, indicando contestualmente gli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

I nominativi degli aventi diritto possono essere comprovati da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4 - Decorsi 3 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla comunicazione di aggiornamento di cui al comma precedente, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

5 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 66 del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario.

L'Ente o la collettività si considera estinto quanto non siano state lasciate disposizioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Decorsi 30 anni dalla data dell'ultima sepoltura a tumulazione o 10 anni da quella ad inumazione, nel caso di famiglia o collettività estinta, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza.

Art. 68 - Doveri in ordine alla manutenzione

1 - Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione sia ordinaria che straordinaria della sepoltura, delle opere relative, **compresa l'area verde circostante il manufatto**; devono eseguire restauri od opere che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabili o anche solo opportuni per motivi di decoro, sicurezza ed igiene e rimuovere eventuali abusi.

2 - In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione di opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme e di resti mortali, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

3 - Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Art. 69 - Altri obblighi del concessionario

1 - E' fatto obbligo ai familiari dei defunti accolti in arcate di famiglia o di collettività, di non occupare l'area dei corridoi ed i passaggi da vasi, oggetti ed ornamenti di ogni genere anche

aerei inamovibili, per consentire il passaggio del pubblico e del personale di servizio, nonché la libera circolazione dei montafretri e delle scale di servizio.

2 - Il concessionario o gli aventi diritto dovranno provvedere a proprie spese alla posa della lapide entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di sepoltura.

In caso di mancata apposizione della lapide da parte del concessionario entro i termini sopraprevisti, verrà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza del sepolcro di cui all'art. 57 del presente regolamento.

3 - E' vietato applicare alla lapide mensole o davanzali sporgenti.

Ogni elemento ornamentale dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide stessa e non potrà avere, in ogni caso, una sporgenza superiore a cm. 15.

E' consentita l'applicazione di fotografie in materiale non disaggregabile dagli agenti atmosferici.

E' facoltà del concessionario applicare alla lapide un portalamпада per illuminazione votiva; in tal caso sarà dovuto il pagamento di un canone annuale.

E' vietato l'impiego, quali portafiori, di oggetti non ritenuti decorosi (barattoli di recupero, vasi rotti, ecc.); il collocamento di piantine, fiori o sempreverdi è consentito, avendo però cura che non superino le altezze previste e che non invadano le tombe, i passaggi ed i manufatti attigui.

In caso di violazione di dette norme, il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri potrà disporre l'immediata rimozione.

4 - Ogni epigrafe dovrà contenere cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto e le rituali espressioni brevi.

In esse si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario o nel cinerario comune.

5 - Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, le vaschette portafiori, i caratteri delle epigrafi, come pure per l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

6 - Il Responsabile di Settore, con proprio atto, può inibire che in determinati cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Art. 70 - Aventi diritto

1 - Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia s'intende riservato alla persona del concessionario, al proprio coniuge ed a persone a lui legate da vincoli di parentela e di affinità nelle linee e nei gradi stabiliti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, nonché ai coniugi dei discendenti jure sanguinis in linea retta, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.

Il computo dei gradi di parentela ed affinità indicati nel Codice Civile (parenti entro il 6° grado ed affini entro il 3°), ai fini della determinazione del diritto d'uso, viene sempre effettuato con riferimento al primo concessionario.

2 - Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia può essere autorizzato, con provvedimento del Responsabile di Settore, anche al convivente di fatto del coniuge o del di lui discendente in linea retta, purché tale fatto sia comprovato da adeguata documentazione anagrafica (stato di famiglia, ecc.).

3 - Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia è autorizzato, con apposito provvedimento del Responsabile di Settore, per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, così come stabilito dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 - art. 93 - 2° comma.

Tali persone devono essere indicate nell'atto di concessione altrimenti, qualora vi siano più titolari, per concessione o per successione, l'autorizzazione è subordinata al consenso scritto di

tutti i medesimi.

La valutazione della particolare benemerenzza è demandata al Responsabile di Settore.

4 - Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura di famiglia tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

5 - Nelle concessioni a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito nello Statuto dell'ente stesso.

Art. 71 - Ammissione in sepoltura di famiglia e di collettività

1 - Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria, sempre che il concessionario non li abbia esclusi nell'atto di concessione o per testamento.

2 - Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo.

3 - Di volta in volta dovrà essere presentata al Responsabile di del Servizio Cimiteri formale richiesta di ammissione in sepoltura privata di famiglia o di collettività.
L'ammissione è subordinata alla verifica del diritto di accesso.

4 - Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure sia stata fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.
Le controversie tra titolari di diritti sono comunque di competenza del giudice ordinario.
Per quanto possibile il Comune si impegna a mantenere lo stato di fatto, in attesa di un accordo tra le parti o di un provvedimento giudiziario passato in giudicato.

5 - Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis, è dato dall'ordine di premorienza.

6 - Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del possibile avvicendamento previsto dai successivi artt. 72 e 73.

7 - Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio si richiama quanto stabilito nel precedente art. 30.

8 - Il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 72 - Collocazione di resti mortali nei loculi

1 - I loculi possono contenere un solo feretro.

2 - E' consentito a chi ne facesse richiesta, come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, collocare nei loculi, col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie alle seguenti condizioni:

a) le cassette-ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza e comunque per un numero massimo di due per ogni loculo;

b) i resti mortali possono essere inseriti col feretro, purché aventi diritto all'ammissione nella sepoltura di famiglia;

d) ogni qualvolta si procederà all'apertura del loculo per l'inserimento dei resti mortali, il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti

dall'Amministrazione Comunale;

e) l'apertura dell'avello dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene e senza pregiudizio per la salute pubblica, alla presenza delle Autorità Sanitarie e le tariffe regionali, previste in materia, graveranno interamente sul richiedente.

3 - Possono essere accolte nel loculo solo cassette o urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro; in tal caso, ogni qualvolta si procederà ad apertura per la collocazione, sarà dovuto il pagamento dei diritti di cui al 2° comma punti d) - e).

Art. 73 - Esumazioni ed estumulazioni

1 - Si considerano esumazione ed estumulazione ordinaria quelle che avvengono alla scadenza delle concessione e come tali, sono eseguite gratuitamente, **se i resti mortali risultanti vengono depositati nell'ossario comune.**

2 - Si considerano esumazione ed estumulazione straordinarie tutte le altre fatte:

a) su richiesta dell'Autorità Giudiziaria,

b) su richiesta dei familiari aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

3 - Le esumazioni straordinarie sono concesse a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di inumazione mentre le estumulazioni straordinarie sono concesse purché siano decorsi oltre 20 anni dalla data di decesso della salma.

Esse avvengono a richiesta degli aventi diritto rispetto alla salma, individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Qualora la salma risulti essere completamente mineralizzata, i resti verranno raccolti per essere depositi nell'ossario comune, a meno che non venga richiesta una diversa sepoltura.

E' consentita inoltre, a richiesta, l'esumazione e l'estumulazione del feretro, applicando le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento e dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285, per cremazione o per traslazione della salma in altra sepoltura.

4 - Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, ad eccezione di quelle di cui al punto ~~b) del 1° comma~~ **a) del 2° comma**, possono essere soggette al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 74 - Rinuncia a favore del Comune

1 - L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare, salvo che sia iniziata la procedura di decadenza, la rinuncia di aree libere quando:

a) non siano state eseguite opere sul terreno stesso

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o sia comunque libera da salme, ceneri o resti.

2 - L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare, salvo decadenza, la rinuncia di concessione di aree con totali o parziali costruzioni, quando il concessionario dichiara espressamente che non intende portare a termine la costruzione.

Egli ha diritto al recupero di eventuali opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla data di rinuncia.

3 - Il concessionario può rinunciare a diritti d'uso inerenti la sepoltura di famiglia o di collettività, già completata a favore del Comune.

4 - La Giunta Municipale, con l'ausilio della valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico, concorderà per ogni singolo caso, le modalità e le condizioni, anche economiche a cui verrà accettata la retrocessione.

Art. 75 - Decadenza

1 - La concessione di sepoltura di famiglia o di collettività può essere soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a) inosservanza dei termini per la costruzione stabiliti nell'art. 65;
- b) mancata apposizione della lapide come previsto dall'art. 69;
- c) inadempienza ai doveri di manutenzione, indicati nell'art. 68;
- d) mancata indicazione del referente in caso di morte del concessionario ai sensi dell'art. 67 - comma 3°;
- e) estinzione della famiglia nei modi di cui all'art. 67 comma 5°
- f) abbandono per incuria o morte degli aventi diritto.

2 - Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza nei casi indicati di cui ai punti a) b) c), il Responsabile di Settore provvede a notificare agli interessati, se reperibili, l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

Copia della diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché all'Albo cimiteriale per 60 giorni, mentre un avviso deve essere collocato sulla tomba.

Decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la decadenza con provvedimento del Responsabile di Settore.

3 - Nei casi di cui ai punti d) e) f) la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo cimiteriale e in altri luoghi pubblici per 12 mesi, con avviso collocato sulla tomba di famiglia o di collettività.

Inoltre, in tale periodo, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad una pubblicazione sul giornale più diffuso in loco.

Decorsi 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la dichiarazione di decadenza con provvedimento del Responsabile di Settore.

4 - Copia della deliberazione di decadenza verrà conservata agli atti dell'Ufficio Cimiteri, corredata di tutte le ricerche esperite ed ogni altro atto ad essa attinente.

6 - Ai fini della trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, trova piena applicazione la Legge 07.08.1990 n. 241.

7 - Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'esumazione o all'estumulazione della salma o dei resti mortali.

Le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Le salme che risultino indecomposte, sono trasferite in campo comune con le prescrizioni stabilite dall'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

8 - Concretizzandosi la concessione in un mero diritto d'uso, verrà applicato l'istituto dell'accessione, poiché i cimiteri sono soggetti al regime dei beni demaniali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 824 del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale disporrà quindi per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda di quanto richiesto dallo stato delle cose ed avrà libertà di concessione delle stesse a chiunque ne faccia richiesta.

In presenza di costruzione totale o parziale, la tariffa di concessione di area per sepoltura di famiglia o di collettività, dovrà essere determinata maggiorando quella vigente di una percentuale stabilita con relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che terrà conto del valore della costruzione stessa.

9 - Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario od agli aventi diritto, in caso di dichiarazione di decadenza.

Art. 76 - Sepulture di famiglia o collettività anteriori al 10/02/1976

1 - Le sepolture di famiglia o di collettività, la cui concessione sia stata rilasciata anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 con regolare atto, conservano la durata eccedente i 99 anni, già prestabilita e conforme alle norme generali e locali in vigore allora.

2 - Tuttavia, ai sensi del 2° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, esse possono essere revocate quanto siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

Art. 77 - Fascicoli per le sepolture

1 - Per ogni sepoltura di famiglia o collettività deve essere istituito apposito fascicolo, tenuto dall'Ufficio Cimiteri, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni, al referente, ecc.

TITOLO XI - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 78 - Orario

1 - I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, che deve essere affisso al loro ingresso.

2 - La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio comunale preposto, da rilasciarsi per sporadiche esigenze e comprovati gravi motivi.

3 - In caso di particolari situazioni ambientali, il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri può disporre la chiusura anticipata, dopo che siano stati esauriti eventuali trasporti o cerimonie funebri.

Art. 79 - Divieto di ingresso

1 - E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la tipologia del luogo;
- b) alle persone in massa non a seguito di funerale, cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c) ai minori, se non accompagnati da persona adulta;
- d) a chiunque, quando il Sindaco ne ravvisi la necessità, per motivi di ordine pubblico, polizia mortuaria o di disciplina interna.

2 - Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza invitato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 80 - Circolazione di veicoli

1 - Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno dei cimiteri.

2 - Ai disabili, alle persone con gravi motivi di salute o di età avanzata, l'Ufficio Cimiteri può

concedere il permesso di visitare le tombe di familiari, servendosi di mezzi di trasporto; parimenti può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese addette al cimitero.

3 - L'Ufficio medesimo fissa nei casi suddetti i percorsi e gli orari a cui attenersi.

Art. 81 - Riti Religiosi

1 - Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri o a commemorazione, sia per singolo defunto che per la collettività di tutte le confessioni religiose che non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2 - Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

3 - E' ammessa la presenza all'interno del perimetro cimiteriale di bande, gruppi musicali, corali o singoli artisti durante lo svolgimento dei riti di cui al 1° comma, nel rispetto della particolarità del luogo.

Art. 82 - Divieti speciali

1 - Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, danzare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette animali, cose irriverenti o indecorose;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) collocare ed abbandonare fiori, rifiuti o altri oggetti nei viali, nei corridoi o comunque al di fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile di custodia;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
- h) distribuire volantini, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- i) fotografare o filmare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune;
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolte di fondi salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
- n) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali; sono ammesse, se a decoro delle sepolture, ma devono presentare caratteristiche di lieve radicazione.

2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

TITOLO XII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 83 - Attività cimiteriale

1 - Il Comune ha facoltà di svolgere l'attività cimiteriale mediante personale alle proprie dipendenze oppure con affidamento di tale servizio a terzi nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 117 del D.L. n. 267/2000.

Restano comunque salve le competenze degli uffici di cui all'articolo successivo.

Art. 84 - Ufficio Cimiteri ed Ufficio Tecnico - Compiti

1 - Al cimitero ed ai servizi funebri sono preposti i seguenti uffici:

- a) Ufficio di Stato Civile
- b) Ufficio Tecnico
- c) Ufficio Concessioni Cimiteriali.

2 - All'Ufficio di Stato Civile spettano le seguenti competenze:

- 1) emissione dei permessi di seppellimento,
- 2) emissione di autorizzazioni alla cremazione,
- 3) emissione della documentazione inerente al trasporto di salme o di resti mortali,

3 - All'Ufficio Concessioni Cimiteriali, competono:

- 1) la assegnazione di sepolture individuali per inumazione, tumulazione di salme o di resti mortali,
- 2) il controllo del diritto d'accesso a tombe di famiglia o di collettività,
- 3) il disbrigo della ricerche, della documentazione inerente alle esumazioni ed alle estumulazioni, rinunce, decadenze o revocche per pubblica utilità;
- 4) la concessione di aree cimiteriali.

4 - All'Ufficio Tecnico Comunale competono:

- 1) l'individuazione di aree per costruzione di tombe di famiglia o di collettività,
- 2) la sorveglianza sulle costruzioni, sullo stato di conservazione e sulla manutenzione delle opere e degli edifici, siano essi Comunali o di privati, concessionari e appaltatori in rapporto alle norme dei regolamenti ed ai relativi permessi,
- 3) la vigilanza sui cantieri, viali, spazi, ecc. dei cimiteri comunali,
- 4) la vigilanza e disbrigo pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali (lapidei, speciali, ecc.),
- 5) il coordinamento e vigilanza del personale addetto ai cimiteri,
- 6) la predisposizione, controllo su eventuale svolgimento del servizio cimiteriale con affidamento a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

5 - Il personale addetto agli uffici sopraindicati attende a tutta l'attività esecutiva ed amministrativa del cimitero e dei servizi funebri in conformità alle norme contenute nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285, del presente regolamento ed ogni disposizione di legge, istruzioni, circolari.

Art. 85 - Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri

1 - Il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri indicato dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, in cui sono stabilite le sue competenze, è individuato con le seguenti modalità:

- a) in caso di svolgimento del servizio con personale alle dipendenze del Comune, è ritenuto tale il dipendente addetto (necroforo) o altra persona eventualmente designata;
- b) in caso di affidamento a terzi del servizio cimiteriale, è il rappresentante legale della ditta affidataria.

2 - Il Responsabile è tenuto, inoltre, a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dal Codice Penale.

E' tenuto, altresì, a segnalare al Sindaco eventuali danneggiamenti effettuati da terzi anche se ignoti, ai danni di cose e strutture cimiteriali.

3 - Il medesimo cura altresì:

- a) il rispetto dell'orario di apertura e di chiusura dei cimiteri;
- b) la vigilanza del personale autorizzato per i lavori, dei veicoli e dei materiali, controllandone l'autorizzazione;

c) la vigilanza e la custodia di tutto il materiale e gli attrezzi posti a servizio dei cimiteri.

Art. 86 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1 - Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e mansioni, alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico,
- b) a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo,
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2 - In particolare, il personale addetto ai cimiteri deve:

- a) tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba i cimiteri, le loro adiacenze e le immediate strade di accesso;
- b) tenere costantemente puliti i viali, spargendovi materiale adatto, all'uopo fornito dal Comune ed effettuare lo sgombrò della neve dal suolo viabile, avvalendosi anche dell'aiuto di mezzi ausiliari se ciò è conciliabile con la specialità del servizio;
- c) coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno dei cimiteri, le loro adiacenze e lungo le strade di accesso;
- d) effettuare lavori di piccola manutenzione;
- e) ritirare l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco al trasporto ed al seppellimento della salma e dei resti mortali;
- f) trasportare i feretri dall'ingresso del cimitero alla camera mortuaria o al luogo prescelto per l'inumazione o la tumulazione; verificare che i feretri presentino le caratteristiche stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- g) scavare le fosse occorrenti per le inumazioni; calare il feretro nella stessa, avendo la massima cura, rispetto e decenza; riempirle a seppellimento avvenuto;
- h) mantenere i cumuli di terra sovrastanti le sepolture in campo comune nella debita forma per lo scolo delle acque piovane;
- i) predisporre l'apertura e la chiusura degli avelli e delle cellette-ossario per la tumulazione di salme o resti mortali;
- l) provvedere alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- m) coadiuvare gli incaricati delle eventuali autopsie in occasione di esumazioni o estumulazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- n) sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria;
- o) tenere costantemente aggiornata la numerazione delle tombe del campo comune;
- p) vigilare affinché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno dei cimiteri e nelle loro adiacenze nonché i visitatori si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- q) vietare il collocamento di croci, lapidi e l'esecuzione di qualsiasi lavoro, senza il permesso dell'Ufficio addetto al servizio.

3 - Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, anche a titolo gratuito;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute e recuperate nei Cimiteri.

4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 - Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per i servizi prestati, che sono propri del Comune.

Art. 87 - Estensione di compiti ed obblighi alla ditta affidataria

1 - In caso di affidamento dei servizi cimiteriali a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, essi sono tenuti, per quanto possibile e se non diversamente stabilito, agli obblighi ed ai divieti di cui al presente TITOLO XII.

TITOLO XIII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 88 - Accesso al cimitero

1 - Per l'esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2 - Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'autorizzazione del Responsabile del **Settore Tecnico**, da rilasciarsi dietro domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

3 - L'autorizzazione deve contenere l'indicazione del versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio occupabile e l'orario di lavoro.

4- Per il semplici lavori di riparazione, pulizia di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione è sufficiente il permesso del Responsabile del Servizio di custodia dei cimiteri.

5 - Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

6 - E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 89 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1 - I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o ai terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, fissata dall'Amministrazione Comunale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3 - L'Amministrazione Comunale, se non concordato diversamente, ha facoltà di trattenere sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 90 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1 - Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia o di collettività, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori, personale in servizio.

2 - E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate od al luogo indicato, secondo le modalità prescritte, evitando di spargere materiale o di imbrattare altre opere; in ogni caso l'impresa deve pulire il terreno e ripristinare le opere danneggiate.

Art. 91 - Introduzione e deposito di materiali

1 - E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, previa autorizzazione dell'Ufficio Cimiteri.

2 - La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario.

3 - E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Art. 92 - Orario di lavoro

1 - L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale; è vietato lavorare nei giorni festivi e durante lo svolgimento di riti funebri nell'interno del cimitero, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi dall'Ufficio medesimo.

Art. 93 - Sospensione dei lavori

1 - Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2 - Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio addetto.

Art. 94 - Vigilanza - Collaudo

1 - L'Ufficio Tecnico controlla la regolare esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni del presente regolamento; fa rilievi o contestazioni, se necessarie, che potranno essere oggetto di provvedimenti.

2 - A lavori ultimati, l'Ufficio Tecnico accerta la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture di famiglia o di collettività e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

3 - Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

4 - Solo a collaudo eseguito oppure dopo il rilascio del certificato di agibilità o usabilità da parte del Direttore Lavori, è autorizzato l'inserimento di salme o resti mortali nell'opera eseguita o restaurata.

TITOLO XIV - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 95 - Funzione - Licenza

1 - Le imprese di pompe funebri, a richiesta di avente diritto, possono:

a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia

- presso gli Uffici del Comune che presso gli Enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2 - Le imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 96 - Divieti

1 - E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altri motivi privati;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO XV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 97 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1 - Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2 - Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3 - Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

4 - Non sono soggette alle norme stabilite dall'art. 49, le prenotazioni di sepoltura privata individuale da costruire o in corso di costruzione effettuate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

5 - Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente, che era stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 7.1.1980, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 98 - Concessioni pregresse

1 - Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, le sepolture assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nel contratto di concessione.

Art. 99 - Sepolture private a tumulazioni pregresse

1 - Per le occupazioni dei loculi relative a salme per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, si riconosce il diritto alla concessione stessa, riscontrabile di fatto

con l'occupazione attuale dell'avello.

2 - Per le concessioni relative a salme tumulate di cui non è stato possibile ritrovare il relativo atto di concessione nell'Archivio Comunale, si applica quanto previsto nell'art. 97.

Art. 100 - Sepolture di cittadini benemeriti già esistenti

1 - Con deliberazione della Giunta Municipale, da adottarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvederà all'individuazione dei cittadini "benemeriti" (che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità e alla Patria)) già inumati o tumulati.

Il provvedimento stesso dovrà indicare l'eventuale prolungamento della concessione.

Art. 101 - Prevalenza della volontà dei familiari dei "benemeriti"

1 - La deliberazione di cui all'articolo precedente e quelle previste dall'art. 31, dovranno tenere conto della volontà dei familiari aventi diritto dei cittadini "benemeriti", che avrà comunque la prevalenza su quella espressa dall'Amministrazione Comunale.

Art. 102 - Decorrenza

1 - Il presente Regolamento entra in vigore nei tempi e nei modi stabiliti dello Statuto Comunale, salvo quanto previsto dall'art. 345 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934 n. 1265.

Art. 103 - Imposta di bollo

1 - Tutti i documenti derivanti dall'applicazione della presente normativa devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

Art. 104 - Servizio lampade votive

1 - Il Comune di Fontanellato è titolare del servizio di illuminazione votiva con lampade elettriche nei cimiteri relativamente ai loculi ed alle cellette ossario situate nelle arcate comunali, alle tombe di famiglia o di collettività.

2 - Il servizio può essere gestito direttamente dal comune o mediante affidamento a terzi attraverso una delle forme di gestione previste dalla legge.

3 - Con apposito atto sono stabilite tutte le norme per la gestione del servizio.

Art. 105 - Norme finali

1 - Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2 - Di una copia del medesimo saranno dotati gli uffici comunali cui è affidato il servizio di polizia mortuaria.

3 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al D.P.R. 10/9/90 N. 285, alla L.R. 29/07/2004, n. 19, ai relativi regolamenti ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

